

Prato, 26 Marzo 2021

Lettera informativa n. 18/2021

Marco Badiani
Ragioniere Commercialista
Revisore Contabile

Pierluigi Coppini
Ragioniere Commercialista
Revisore Contabile

Giulia Massari
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

Simona Sguanci
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

Vinicio Vannucchi
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

**A TUTTI I CLIENTI
LORO SEDI**

OGGETTO: CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO “DECRETO SOSTEGNI”

Il decreto legge n. 41 del 22 marzo 2021 (cosiddetto decreto “Sostegni”) ha introdotto all’art. 1 un nuovo **contributo a fondo perduto destinato** a sostenere le attività economiche danneggiate dall’emergenza pandemica da Covid-19.

L’importo del contributo è commisurato alla diminuzione verificatasi confrontando la media mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 (anno in cui è emersa l’emergenza da Covid-19) e la media mensile del fatturato e dei corrispettivi **dell’anno 2019** (anno in cui sussistevano condizioni ordinarie).

Il contributo a fondo perduto è escluso da tassazione, sia per quanto riguarda le imposte sui redditi sia per l’Irap.

Con il provvedimento prot. n. 77923/2021 del 23 marzo 2020 l’Agenzia delle entrate ha diffuso il modello, con le relative istruzioni, allegati alla presente, per la trasmissione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto.

La trasmissione dell’istanza può essere effettuata a partire dal 30 marzo 2021 e non oltre il 28 maggio 2021.

Per poter accedere al contributo devono essere rispettati i seguenti due requisiti:

1. **aver conseguito nel 2019 ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro**, aver registrato nel 2020 un **calo mensile medio del fatturato** e dei corrispettivi rispetto al 2019 **di almeno il 30%** (questa condizione non è richiesta per chi ha attivato la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019).

Il contributo a fondo perduto può essere richiesto dai soggetti **titolari di partita IVA** che svolgono attività di impresa o di lavoro autonomo o che sono titolari di reddito agrario, e che sono residenti o stabiliti in Italia.

Sono ammessi anche:

- i professionisti;
- gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali.

Non possono invece beneficiare del contributo:

- i soggetti che abbiano cessato la partita IVA prima del 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto Sostegni);
- i soggetti che hanno avviato l'attività dal 24 marzo 2021. Tale esclusione non opera per l'erede che ha aperto una partita IVA successivamente a tale data per proseguire l'attività del *de cuius*, titolare di partita IVA prima di tale data;
- gli enti pubblici;
- i soggetti che svolgono attività di intermediazione finanziaria;
- le società di partecipazione.

Ai fini del calcolo dell'ammontare complessivo del fatturato e dei corrispettivi conseguito in ciascuno dei 2 anni (2019 e 2020), occorre far riferimento alla data di effettuazione delle operazioni di cessione dei beni e di prestazione dei servizi. Pertanto, per quanto riguarda le fatture immediate, dovrà essere considerata la data della fattura e, per le fatture differite, occorrerà far riferimento alla data dei DDT (cessioni di beni) o dei documenti equipollenti (prestazioni di servizio) richiamati nella fattura.

In particolare:

- assumono rilievo tutte le fatture attive, al netto dell'IVA, con data di effettuazione compresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre;

- assumono rilievo le note di variazione (art. 26 del Dpr n. 633/1972), aventi data compresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre;
- concorrono anche le cessioni dei beni ammortizzabili;
- gli esercenti attività di commercio al dettaglio e attività assimilate devono considerare l'importo totale dei corrispettivi – al netto dell'Iva – delle operazioni effettuate tra il 1° gennaio e il 31 dicembre, sia per quanto riguarda i corrispettivi trasmessi telematicamente sia per quelli soggetti ad annotazione;
- nel caso di commercianti al dettaglio che applicano la ventilazione dei corrispettivi o il regime del margine oppure nel caso delle agenzie di viaggio, l'importo può essere riportato al lordo dell'Iva, applicando la stessa regola sia con riferimento al 2019 che al 2020;
- gli esercenti che svolgono operazioni non rilevanti ai fini dell'Iva, per esempio le cessioni di tabacchi e di giornali e riviste, devono considerare anche l'importo degli aggi relativi a tali operazioni effettuate tra il 1° gennaio e il 31 dicembre.

Gli importi dell'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 e dell'anno 2019 da indicare sull'istanza vengono determinati dividendo l'importo complessivo del fatturato e dei corrispettivi di ciascuno dei due anni per il numero dei mesi in cui la partita IVA è stata attiva nell'anno.

Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019, ai fini del calcolo dell'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019, rilevano i mesi successivi a quello di attivazione della partita IVA. Nel caso, ad esempio, di partita IVA attivata il 25 marzo 2019, il richiedente dividerà l'importo complessivo del fatturato e dei corrispettivi realizzati a partire dal mese di aprile per 9 mesi.

L'ammontare del contributo è determinato applicando una diversa percentuale alla differenza tra l'importo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 e l'analogo importo dell'anno 2019.

Le percentuali previste sono le seguenti:

- 1) **60%**, se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 sono inferiori o pari a 100.000 euro;
- 2) **50%**, se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 superano i 100.000 euro ma non l'importo di 400.000 di euro;

- 3) **40%**, se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 superano i 400.000 euro ma non l'importo di 1.000.000 di euro;
- 4) **30%**, se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 superano 1.000.000 di euro ma non l'importo di 5.000.000 di euro;
- 5) **20%**, se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 superano 5.000.000 di euro ma non l'importo di 10.000.000 di euro.

Nel dettaglio, il calcolo del contributo deve essere effettuato nel seguente modo:

- **se la differenza tra la media mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 e la media mensile dell'anno 2019 è negativa ed è almeno del 30%, a tale importo** (preso in valore assoluto) **si applica la percentuale prevista** in relazione alla fascia dei ricavi/compensi 2019, fermo restando il riconoscimento del contributo minimo se superiore (vedi sotto);
- **per i soggetti che hanno attivato la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019**, se la differenza tra la media mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 e la media mensile dell'anno 2019 è negativa ma inferiore al 30%, ovvero pari a zero o positiva, **spetta comunque l'importo minimo del contributo.**

In presenza dei requisiti illustrati al paragrafo precedente, il contributo è quindi comunque riconosciuto per un **importo minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.**

L'importo massimo del contributo è pari a 150.000 euro.

A scelta del beneficiario, l'Agenzia delle entrate può erogare il contributo spettante:

- mediante **accredito su conto corrente bancario o postale**, intestato al beneficiario (o cointestato se il beneficiario è una persona fisica);
- mediante riconoscimento di un **credito d'imposta** di pari valore, **utilizzabile in compensazione tramite modello F24.**

La scelta della modalità di erogazione è irrevocabile, deve riguardare l'intero importo del contributo spettante e deve essere espressa dal beneficiario nell'istanza per la richiesta del contributo.

L'esito dell'istanza presentata (mandato di pagamento o il riconoscimento del credito d'imposta) può essere visualizzata nell'area "Contributo a fondo perduto - Consultazione esito" del portale Fatture e Corrispettivi.

Nel caso di opzione per il riconoscimento del credito d'imposta, il relativo importo può essere utilizzato in compensazione, successivamente alla comunicazione di riconoscimento del contributo, a fronte delle imposte, dei contributi dovuti all'Inps e delle altre somme dovute allo Stato, agli enti locali e agli enti previdenziali, il cui versamento si effettua mediante presentazione del modello F24.

Il modello F24 nel quale viene utilizzato il credito d'imposta deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate (ai fini dell'utilizzo del credito in compensazione, sarà istituito un apposito nuovo codice tributo).

Nel caso di opzione relativa all'accredito su conto corrente, il soggetto richiedente deve indicare l'Iban corrispondente al conto corrente bancario o postale sul quale l'Agenzia delle entrate erogherà il contributo.

L'Iban da indicare nell'istanza deve individuare un conto corrente intestato o cointestato al soggetto che richiede il contributo, identificato tramite il relativo codice fiscale.

Prima di inviare l'istanza, si invita a verificare con il proprio istituto di credito la correttezza e la validità attuale dell'Iban, nonché il codice fiscale a cui è intestato il conto e a porre la massima attenzione nel riportare l'Iban sull'istanza, in quanto errori su tale valore possono determinare lo scarto della richiesta e l'impossibilità di ottenere il contributo.

Per predisporre e trasmettere l'istanza, all'Agenzia delle Entrate si potrà:

- usare un *software* e il canale telematico Entratel/Fiscoonline ovvero una specifica **procedura web, nell'area riservata del portale Fatture e Corrispettivi**, accedendovi con le credenziali Fiscoonline o Entratel dell'Agenzia oppure tramite Spid, il Sistema Pubblico di Identità Digitale, oppure mediante la Carta nazionale dei Servizi (Cns);
- avvalersi di un **intermediario** appositamente delegato.

Qualora per l'invio telematico della domanda la Spettabile Clientela intenda avvalersi dello Studio, previa restituzione compilata di apposita delega, per il servizio richiesto si addebiterà a titolo forfetario:

- per il solo invio dell'istanza, l'importo di € 50,00 oltre iva; in questo caso, unitamente alla delega si dovrà consegnare copia compilata dell'istanza da trasmettere;
- per la compilazione e l'invio dell'istanza, l'importo di € 100,00 oltre iva.



Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti

Professionisti Associati

Allegati:

Modello e istruzioni dell'istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto